



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE  
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF  
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio  
dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0028138 P-4.8.2.8

del 14/10/2022



42517919

**Ministero della transizione ecologica**

Ufficio di Gabinetto

[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

Direzione generale valutazioni ambientali

[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

**Ministero della cultura**

Ufficio di Gabinetto

[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

[dg-abap@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap@pec.cultura.gov.it)

[dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**  
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Lesina-Apricena", da ubicare negli omonimi comuni (FG) e relative infrastrutture di connessione da ubicare nei comuni di Poggio Imperiale (FG) e San Paolo di Civitate (FG).  
Progetto presentato dalla Renvico Italy s.r.l.  
Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati ed a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Avv. dello Stato

*Sergio Fiorentino*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 10 OTTOBRE 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e, in particolare, l'articolo 12 ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'articolo 25, rubricato "Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA";

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il regolamento regionale della Puglia n. 24 del 30 dicembre 2010, recante il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010";

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 20, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, "le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTA la nota n. 8927 del 30 aprile 2021 con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, relativo al progetto di impianto eolico denominato "Lesina-Apricena", da ubicare negli omonimi comuni (FG) e relative infrastrutture di connessione da realizzare nei comuni di Poggio Imperiale (FG) e San Paolo di Civitate (FG), presentato dalla società Renvico Italy S.r.l.;

RILEVATO che il progetto, nella versione originaria, prevedeva la realizzazione di un parco eolico, costituito da 8 aerogeneratori (con diametro del rotore di 150 metri, installati su torre tubolare di altezza massima pari a 166 metri, per un'altezza complessiva di 241 metri), aventi potenza nominale unitaria pari a 4,2 MW, per una potenza complessiva di 33,6 MW, e relative opere di connessione;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, la Renvico Italy S.r.l. con nota del 5 luglio 2018, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 19 luglio 2018;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

PRESO ATTO che, in data 23 novembre 2018, è stato pubblicato sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica l'avviso relativo alla presentazione, da parte del proponente, della documentazione integrativa e che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

VISTA la nota n. 21274 del 30 luglio 2019, con la quale il Ministero della cultura ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 2 settembre 2019, n. 1568, con la quale la regione Puglia ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto in esame;

VISTO il parere n. 3233 del 20 dicembre 2019, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole subordinato all'esclusione dal progetto dell'aerogeneratore denominato "WGT A1" e all'ottemperanza delle prescrizioni impartite;

VISTA la nota n. 38804 del 24 dicembre 2019, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere negativo sul progetto in esame, anche sulla base del parere espresso, con nota n. 1655 del 1° marzo 2019, dalla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia;

VISTA la nota n. 31261 del 10 novembre 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per il 17 novembre 2021 una riunione di coordinamento per l'acquisizione dei necessari elementi istruttori utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame, ai sensi del richiamato articolo 5, comma 2, lett. c-bis) della legge n. 400 del 1988;

VISTA la nota n. 125962 del 16 novembre 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha trasmesso la documentazione relativa al progetto in esame;

VISTA la nota n. 39090 del 22 novembre 2021, con la quale il Ministero della cultura ha trasmesso, in particolare, le schede di sintesi delle motivazioni del dissenso espresso, con gli annessi stralci grafici e cartografici;

VISTA la nota trasmessa dalla Renvico Italy S.r.l., in data 6 giugno 2022, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, con la quale è stato proposto di eliminare l'aerogeneratore "WTG A8", interferente con l'aerogeneratore denominato "PE17", compreso nel progetto di parco eolico "Apricena" della Parco Eolico Lesina S.r.l., con la conseguente riduzione a 6 del numero di aerogeneratori;



3351

## Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la nota DICA n. 16399 del 13 giugno 2022, con cui la Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo - in ragione della sopra citata nota trasmessa dalla Renvico Italy S.r.l. in data 6 giugno 2022 - ha richiesto al Ministero della transizione ecologica di verificare l'eventuale perduranza dei profili di sovrapposizione del progetto in esame con i parchi eolici limitrofi;

VISTO il parere n. 319 del 12 settembre 2022, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere integrativo favorevole "quanto all'idoneità della proposta del proponente riguardante l'eliminazione dell'aerogeneratore A08 a superare le interferenze tra il progetto della Renvico Italy S.r.l. e il progetto proposto dalla società Parco eolico Lesina S.r.l.";

ATTESO che, nel corso della citata riunione di coordinamento del 17 novembre 2021, i rappresentanti del Ministero della cultura e del Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni non permettendo, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo con il superamento delle motivazioni a base del contrasto;

RILEVATO che gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico proposto, a parere del Ministero della cultura, devono essere valutati nell'ambito dell'Area Vasta d'Indagine - AVI di 12 chilometri, pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, così come previsto dalle Linee guida di cui al citato D.M. 10 settembre 2010;

RILEVATO che il Ministero della cultura, nel citato parere n. 38804 del 24 dicembre 2019, ha osservato che, nell'ambito della menzionata Area Vasta d'Indagine, sono presenti diversi centri storici caratterizzati da beni architettonici tutelati, nonché numerosi beni - qualificati come Ulteriori contesti paesaggistici - UCP, tra i quali masserie e poste, sottoposti a specifiche misure di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lett. e) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

RILEVATO che il Ministero della cultura ha rappresentato che, nel quadro di riferimento del citato PPTR, il progetto è compreso nell'ambito paesaggistico "Il Tavoliere", figura "Il Mosaico di San Severo" (per la parte ricadente nel comune di Apricena) e nell'ambito paesaggistico "Il Gargano", figura territoriale "I Laghi di Lesina e Varano" (per la parte ricadente nel comune di Lesina) e che il medesimo progetto contrasta con gli "obiettivi di qualità" e con gli "indirizzi e direttive di tutela" di cui alle citate Schede d'ambito;

RILEVATO, altresì, che, ad avviso del Ministero della cultura, l'opera in esame andrebbe ad inserirsi in un'area "satura", in quanto caratterizzata dalla marcata presenza di impianti eolici, e che la "realizzazione di 8 aerogeneratori di altezza complessiva pari a mt 241 [...] avrebbe a livello paesaggistico un indiscutibile impatto percettivo ed andrebbe ad aggravare un'immagine già compromessa" con conseguente "aggravamento degli impatti cumulativi";



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

TENUTO CONTO, altresì, che quattro aerogeneratori sono collocati a circa 200 metri dal Parco naturale regionale del Medio Fortore, tutelato ai sensi dell'articolo 142, comma 1 lett. f) del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 e altri due aerogeneratori sono collocati a 400 metri dalla "Masseria dei tre titoli", tutelata ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lett. e) del medesimo decreto legislativo;

RILEVATO che, per quanto concerne gli aspetti archeologici, ad avviso del Ministero della cultura, la sottostazione elettrica e i cavidotti di collegamento ricadenti nel territorio comunale di San Paolo di Civitate, interferiscono con un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica;

RILEVATO che, nella predetta riunione istruttoria, il Ministero della transizione ecologica ha confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame;

PRESO ATTO che, ad esito della citata riunione, il Ministero della transizione ecologica si è impegnato a svolgere approfondimenti istruttori in ordine ai profili di interferenza del progetto in esame con altri impianti localizzati nella medesima area di riferimento;

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili";

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di almeno 1 GW a partire dall'anno 2021 e che, sulla stessa linea, il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

PRESO ATTO che il menzionato parere n. 3233 del 20 dicembre 2019 della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS evidenzia che è stata verificata la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione - tra i quali il Piano paesistico territoriale della regione Puglia - PPTR - nonché con i vincoli urbanistici e ambientali esistenti;

CONSIDERATO che la citata Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS ha rilevato, con riferimento agli impatti cumulativi, l'assenza di interferenze con gli impianti adiacenti realizzati o in costruzione;

RITENUTO, inoltre, di non poter condividere l'analisi dell'effetto di cumulo visivo svolta dal Ministero della cultura, in quanto non sono state effettivamente individuate specifiche criticità e ricadute in punto di beni tutelati, considerata anche la circostanza che l'area interessata costituisce un polo energetico;

CONSIDERATO che la citata Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale ha ritenuto la proposta di eliminazione dell'aerogeneratore "WTG A8" della Renvico Italy S.r.l., idonea a superare le interferenze con il progetto della Parco eolico Lesina S.r.l.;

RITENUTO che la mera prossimità delle opere in progetto con le masserie ed il citato Parco naturale regionale del Medio Fortore non può comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

CONSIDERATO che le aree di progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, né sono interessate da procedimenti *in itinere*, come confermato dal medesimo Ministero della cultura nel parere di competenza;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

TENUTO CONTO, peraltro, che gli attraversamenti dei corsi d'acqua saranno realizzati, come prescritto dalla medesima Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS, utilizzando la tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC);

CONSIDERATO che i siti interessati dal progetto sono rappresentati da suoli agricoli e che, a norma del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile possono essere collocati in zone classificate agricole;

CONSIDERATO, inoltre, che il progetto si colloca al di fuori delle aree e siti non idonei alla installazione di impianti alimentati da FER, di cui al citato regolamento regionale n. 24 del 30 dicembre 2010, recante il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010";

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti, occorre tener conto del fatto che nessuno degli aerogeneratori in esame ricade direttamente in aree sottoposte a tutela ai sensi del citato articolo 142, del decreto legislativo n. 42 del 2004;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

### **DELIBERA**

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico denominato "Lesina-Apricena", da ubicare negli omonimi comuni (FG) e relative infrastrutture di connessione da ubicare nei comuni di Poggio Imperiale (FG) e San Paolo di Civitate (FG), della Renvico Italy S.r.l., subordinato all'esclusione dal progetto degli aerogeneratori "WGT A1" e "WGT A8" e a condizione che vengano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 3233 del 20 dicembre 2019, della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati, per ciascuna prescrizione del parere medesimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**